



# COMUNE DI GIOIA DEI MARSI

Provincia dell'Aquila

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 54 del 27-12-2024

### COPIA

**Oggetto:** Revisione annuale delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2023 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisette del mese di dicembre, alle ore 18:30, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

Alfonsi Gianluca	P	Roselli Emilio	P
Antonelli Nicola	P	Riposati Aurora	P
Alfonsi Costantino	P	Longo Emiliana	A
Raffaele Alfonso	P	Longo Andrea	P
Mascitelli Alessio	P	De Ioris Antonio	A
Onofri Giuseppe	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Partecipa l'Assessore esterno Di Giandomenico Barbara P

Assume la presidenza il Signor Roselli Emilio in qualità di Presidente del Consiglio Comunale assistito dal SEGRETARIO COMUNALE signor Di Nicola Virginia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Immediatamente eseguibile	N	Soggetta a controllo	N
---------------------------	---	----------------------	---

---

### PARERI DI CUI ALL'ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000

Visto, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica** della proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.

Gioia dei Marsi, li **04-12-2024**

Il Responsabile del Servizio  
**f.to Fazi Pierina**

---

Visto:

- si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile** del presente provvedimento, ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Il Responsabile del Servizio  
**f.to Fazi Pierina**

---

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce il sesto punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto: "Revisione annuale delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2023 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016".

Sintetizzo la delibera che è stata abbastanza complessa nella sua redazione sofferta perché ha riguardato valutazioni tecniche, giuridiche ed amministrative importanti. Avevamo l'Aciam in perdita, quindi, era stato fatto un piano di ricapitalizzazione cui avevamo aderito, a seguito il Tribunale aveva avallato un piano di rientro cui avevamo aderito e avevamo costituito il fondo trovando i soldi in bilancio per ripianare la perdita che si era creata, in proporzione alle azioni. Successivamente non avevamo aderito alla modifica statutaria proposta dall'Assemblea ACIAM che prevedeva una nuova governance in cui il pubblico sarebbe stato svilito; quindi, abbiamo chiesto di rivederla prevedendo un maggior ruolo del pubblico. Abbiamo poi riconfermato la ricapitalizzazione con le modifiche statutaria come da noi richieste.

Da successivi approfondimenti svolti anche con altri comuni è emerso poi il venir meno del vincolo di scopo legittimante la partecipazione dell'Ente nell'azionariato ACIAM. Ciò, alla luce del fatto che Tekneko è subentrato ad ACIAM nello svolgimento del servizio di raccolta differenziata svolto nei confronti del Comune di Gioia dei Marsi nelle more dell'adempimento da parte di AGIR della gara per l'affidamento del servizio. Inoltre si è altresì rilevata la mancanza della gara e doppio oggetto nella individuazione del socio privato ACIAM, ulteriore limite per la permanenza del Comune in ACIAM.

Terminati gli interventi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta ed esaminata la proposta del Responsabile del Servizio, che di seguito si riporta integralmente:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**RICHIAMATO** il D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), e in particolare l'art. 20, il quale recita:

*"1. ... le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ...*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4°;

#### **ATTESO:**

- Che il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa nonché il buon andamento dell'azione amministrativa;
- che il criterio di legittimità, che consente il mantenimento delle partecipazioni societarie viene individuato dal D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario;
- Che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con la deliberazione n. 77 del 10 giugno 2020 rileva che ai fini del mantenimento della partecipazione gli Enti dovranno valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, del D. Lgs. n. 175/2016, ossia i cosiddetti "vincolo di scopo" e "vincolo di attività";
- Che l'art. 4 comma 1, focalizzando l'attenzione sul tipo di attività rientrante nell'oggetto sociale, precisa che tali attività devono essere "strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (vincolo di scopo). L'art. 4, comma 2, prevede che le Amministrazioni possano costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società, dirette o indirette, esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel comma stesso (vincolo di attività), come riportate al par. 2 della presente relazione e che a tal fine (sempre Corte dei Conti Lombardia, Sezione Controllo, con la deliberazione n. 160 del 17 aprile 2019) "*non è sufficiente che la partecipazione sia idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, ma la stessa deve essere a tal fine indispensabile*".

#### **CONSIDERATO:**

- Che la Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- Che, quindi, questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2023;

**CONSIDERATO**, inoltre, che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

## **PREMESSO CHE:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 in data 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2024/2026;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 28/12/2023 esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

## **PREMESSO CHE:**

con la precedente deliberazione del Consiglio Comunale 30/09/2017, n. 37, efficace ai sensi di legge, si è proceduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175;

con gli artt. 20 e 26, comma 11, il richiamato D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 prevede che gli enti locali procedano ad una revisione ordinaria annuale delle partecipazioni al fine di verificare il permanere dei requisiti di legge per detenere le partecipazioni medesime;

**RICHIAMATO** l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 53 del 28/12/2023;

## **CONSIDERATO CHE:**

- negli allegati integranti "*Allegato A-B-C Revisione annuale partecipazioni societarie 2023*" sono riportate singole schede per la società partecipata dall'Ente "ACIAM S.p.A.", redatte sulla base dei modelli sopra citati –già predisposti dalla Corte dei Conti per la revisione straordinaria effettuata nel 2018 - e con riferimento al testo del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 riferito agli articoli sopra evidenziati, l'indicazione analitica delle condizioni che devono essere soddisfatte per il mantenimento della partecipazione e il ricorrere o meno di dette condizioni per la società partecipata dal Comune di Gioia dei Marsi;
- negli allegati integranti "*Allegato D-E-F- Revisione annuale partecipazioni societarie 2023*" sono riportate singole schede per la società partecipata dall'Ente "AST s.r.l.", redatte sulla base dei modelli sopra citati –già predisposti dalla Corte dei Conti per la revisione straordinaria effettuata nel 2018 - e con riferimento al testo del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 riferito agli articoli sopra evidenziati, l'indicazione analitica delle condizioni che devono essere soddisfatte per il mantenimento della partecipazione e il ricorrere o meno di dette condizioni per la società partecipata dal Comune di Gioia dei Marsi;

**CONSIDERATO** che l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'art. 17

del D.L. n. 90/2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
  - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli Enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15, T.U.S.P.;

**VISTA** la delibera di Consiglio comunale n. 23 del 12/07/2024 con la quale si disponeva:

- di non approvare il nuovo schema di Statuto così come predisposto e richiesto dall'ACIAM spa;
- di proporre una modifica statutaria che prevedesse l'individuazione del *core business* nell'attività di gestione dei centri di proprietà, con conseguente predisposizione di una gara c.d. a "doppio oggetto";
- di autorizzare il rappresentante dell'Ente al voto favorevole della successiva delibera assembleare di ricapitalizzazione, con riserva di sottoscrizione in esito alle procedure di cui agli artt. 14 e 5 del D.Lgs. 175/2016, previa successiva separata deliberazione, e qualora non si opti nel mentre, o nel triennio previsto per la completa ricapitalizzazione, per l'alienazione di quote sociali, per il recesso dalla società o per la liquidazione della stessa;

**VISTA** la delibera di Consiglio comunale n. 37 del 26/09/2024 con la quale si disponeva:

- di approvare, integrando quanto già deliberato con Deliberazione di C.C. n. 23 del 12/07/2024, le modifiche allo Statuto, secondo lo schema trasmesso da ACIAM Spa, subordinando il voto favorevole nella relativa delibera assembleare all'approvazione dei seguenti emendamenti: 1) l'art. 3 è così sostituito: "La Società ha durata fino al 31 dicembre 2040"; 2) all'art.7 è inserito prima del comma 1: "i soci con qualifica di Amministrazioni Pubbliche si conformano alle previsioni ed ai

principi dell'art.10 del D.Lgs. 175/2016 s ss.mm.ii. circa le modalità di alienazione delle proprie quote societarie";

- di approvare il Patto di Sindacato e il Patto Parasociale;

**VISTO** che in data 01/02/2024 la società TEKNECO sistemi tecnologici SRL è subentrata in ATI alla società ACIAM SPA nella gestione del servizio di raccolta differenziata;

**RITENUTO** pertanto che - alla luce di quanto al precedente punto - la partecipazione in ACIAM SPA, in origine affidataria del servizio di raccolta differenziata, non abbia più ragione di essere mantenuta per i seguenti motivi:

- la partecipazione non risulta essere connessa ad attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come previsto dall'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 summenzionato, così come non risulta indispensabile per l'Ente (Corte dei Conti n. 160/2019);

**CONSIDERATO** che l'ipotesi relativa alla costituzione di una Società mista cui partecipano soggetto pubblico e privato, richiede l'indizione di una procedura di gara volta, oltre che alla scelta del socio, all'affidamento diretto del servizio alla istituenda Società mista e che quindi si connota quale "*gara a doppio oggetto*", mentre nel caso in cui l'Ente pubblico decida di acquisire una partecipazione in una Società privata già operativa, sussiste in capo all'Amministrazione l'obbligo di motivazione analitica ed evidenza delle ragioni di pubblico interesse sottese alla propria determinazione, dovendosi in ogni caso negare la possibilità di eventuali affidamenti diretti a favore della Società già costituita di cui l'Ente pubblico abbia acquisito la partecipazione poiché tali affidamenti integrerebbero un'elusione delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione del contraente (Delibera n. 1 dell'11 gennaio 2021 della Corte dei conti Emilia Romagna);

**VISTO** che nel caso di specie è mancato il presupposto della procedura di "*gara a doppio oggetto*";

**RILEVATA**, al contrario, l'opportunità di mantenere la partecipazione in AST S.R.L., atteso l'avvio da parte di questo Ente delle operazioni di taglio boschivo per uso civico e ritenendo dunque sussistente il vincolo di indispensabilità in relazione al supporto che la società fornirà per le attività silvocolturali;

**DATO ATTO** che, in considerazione di quanto argomentato:

- si intende dismettere la propria partecipazione da ACIAM S.P.A. e, contemporaneamente, di non procedere alla ricapitalizzazione societaria;
- si intende mantenere la partecipazione in AST S.R.L;

**RITENUTO** di approvare gli "*Allegato A-B-C Revisione annuale partecipazioni societarie 2023*", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, rilevando che per la partecipazione societaria in "ACIAM S.p.A.", attualmente detenuta dal Comune di Gioia dei Marsi, ricorrono le condizioni normative di cui al D. Lgs. 19/08/2016, n. 175, che ne impongono l'alienazione ovvero l'adozione di altre misure comunque previste dall'art. 20, comma 1, della fonte di regolazione;

**RITENUTO** di approvare l'"*Allegato D-E-F- Revisione annuale partecipazioni societarie 2023*", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, confermando che per la partecipazione societaria in "AST S.R.L.", attualmente detenuta dal Comune di Gioia dei

Marsi, non ricorrono le condizioni normative di cui al D. Lgs. 19/08/2016, n. 175, che ne impongano l'alienazione ovvero l'adozione di altre misure comunque previste dall'art. 20, comma 1, della fonte di regolazione;

**PRECISATO** che, per quanto attiene la partecipazione del Comune di Gioia dei Marsi in A.C.I.A.M. S.p.a., nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, non si ritiene opportuno mantenere la partecipazione, mentre si ritiene opportuno procedere alla dismissione di tale partecipazione, all'esito del venir meno del nesso di strumentalità con l'Ente;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;

**PRESO ATTO:**

- del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;
- del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione

**PROPONE DI DELIBERARE**

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare la ricognizione al 31 dicembre 2023 delle società in cui il Comune di Gioia dei Marsi detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate negli allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

di confermare la dismissione della partecipazione detenuta in ACIAM spa e di mantenere la partecipazione in AST srl, non sussistendo motivazioni per l'alienazione della detta partecipazione;

di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;

di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune, riportate nelle allegare schede;

di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge:

Consiglieri presenti: n. 9

Consiglieri favorevoli: n. 9

Consiglieri contrari: n. 0

## **DELIBERA**

di approvare la ricognizione al 31 dicembre 2023 delle società in cui il Comune di Gioia dei Marsi detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate negli allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

di confermare la dismissione della partecipazione detenuta in ACIAM spa e di mantenere la partecipazione in AST srl, non sussistendo motivazioni per l'alienazione della detta partecipazione;

di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;

di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune, riportate nelle allegare schede;

di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti n. 9 - Favorevoli n. 9 – Contrari n. 0 - Astenuti: 0

Infine, il Consiglio comunale, con separata votazione

## **PROPONE DI DELIBERARE**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
f.to Roselli Emilio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Di Nicola Virginia

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267:

E' stata affissa all'Albo Pretorio il giorno \_\_\_\_\_ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art.124, comma 1);

E' stata comunicata con lettera n. del \_\_\_\_\_ ai Capigruppo Consiliari (Art.125, D.Lgs.vo n.267/2000);

E' divenuta esecutiva il 27-12-2024 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D.Lgs.vo n.267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale  
f.to Di Nicola Virginia

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D.Lgs.vo n.267/2000).

E' divenuta esecutiva il 27-12-2024 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D.Lgs.vo n.267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale  
f.to Di Nicola Virginia

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 13-01-2025

Il Segretario Comunale  
Di Nicola Virginia

---

---